

**TRIBUNALE ECCLESIASTICO
INTERDIOCESANO LIGURE**

Via Serra, 6C (cancello) – 16122 Genova

Tel. 010.8949200 – Fax 010.532286

www.tribunaleecclesiastico.it

liguria@tribunaleecclesiastico.it

* * *

**INAUGURAZIONE
ANNO GIUDIZIARIO
2024**



**RELAZIONE DEL
VICARIO GIUDIZIALE**

Luca Cambiaso, “Il Sinodo Provinciale Genovese”, 1574 – Affresco, Palazzo Arcivescovile, Genova



INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2024
RELAZIONE DEL VICARIO GIUDIZIALE

Eccellenze Reverendissime,
Eccellenze,
Signori Magistrati e Avvocati del foro civile,
Autorità tutte civili e militari,
Ministri del Tribunale Ecclesiastico Ligure
Signori e Signore presenti,

grazie per aver accettato l'invito a partecipare, oggi, all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2024 del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Ligure. Il servizio di questa realtà ecclesiale consiste nel giudicare le richieste di dichiarazioni di nullità relative a matrimoni canonici celebrati in Liguria o la cui parte attrice o convenuta è canonicamente domiciliata nella nostra Regione.

Il Tribunale Interdiocesano è stabilmente a servizio di sei Diocesi Liguri: Genova, Chiavari, La Spezia-Brugnato-Sarzana, Savona-Noli, Tortona e Albenga-Imperia. In esse si rende anche fisicamente presente tramite i suoi membri. La prossimità ai fedeli particolarmente raccomandata da Papa Francesco nel Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* del 15 agosto 2015 è garantita sia dalla sezione istruttoria di Albenga sia dalla presenza del personale in tutte le altre chiese locali, arrivando persino, se necessario, a recarsi presso l'abitazione personale di chi sia impossibilitato a muoversi da essa. Operiamo inoltre in seconda istanza per le cause d'Appello del Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo e di quello diocesano di Ventimiglia – Sanremo.

Un riconoscente saluto all'Arcivescovo Metropolita di Genova, Sua Eccellenza Mons. Marco Tasca, che, quale Moderatore del Nostro Tribunale Ligure, segue sempre paternamente la nostra attività e concluderà con un suo intervento questo nostro incontro, ai Vescovi, che ci onorano oggi con la loro presenza tra noi ed a tutti i Presuli delle Diocesi che fanno riferimento al Nostro Tribunale, e che mi hanno pregato di portare, in questo momento, il loro saluto a tutti i presenti assicurando la loro presenza spirituale.

Ritengo quest'occasione preziosa per sottolineare come, al di là della necessaria e rigorosa professionalità, tutto il personale del Tribunale Ecclesiastico sia consapevole di non essere semplicemente un ufficio giudiziario ma un'articolazione concreta della comunità cristiana, al servizio della quale si pone in un ambito tanto delicato e fondamentale quale quello della giustizia, che, alla luce della Rivelazione, va intesa non solo come il riconoscimento di ciò che è legittimamente dovuto ma anche come la costante attenzione del Dio della Misericordia nei riguardi della nostra umanità. Assai significativamente l'attuale Pontefice, il 18 febbraio

2023, introducendo il corso di formazione per gli operatori del diritto promosso dalla Rota Romana, rilevava che “siamo abituati a pensare che il diritto canonico e la missione di diffondere la Buona Notizia di Cristo siano due realtà separate. Invece è decisivo scoprire il nesso che le unisce all’interno dell’unica missione della Chiesa. Si potrebbe dire schematicamente: né diritto senza evangelizzazione, né evangelizzazione senza diritto. Infatti, il nucleo del diritto canonico riguarda i beni della comunione, anzitutto la Parola di Dio e i Sacramenti. Ogni persona e ogni comunità ha diritto – ha diritto – all’incontro con Cristo, e tutte le norme e gli atti giuridici tendono a favorire l’autenticità e la fecondità di questo diritto, cioè di tale incontro. Perciò la legge suprema è la salvezza delle anime, come afferma l’ultimo canone del Codice di Diritto Canonico (cfr can. 1752)”. Ciò richiede l’impegno a condividere il cammino della fede in Gesù sia tra noi che con quanti abbiamo ogni giorno il dono di accogliere a qualsiasi titolo nei nostri locali e proprio allo scopo d’approfondire questa tematica, che è assolutamente centrale ed imprescindibile, abbiamo deciso di affidare oggi un intervento specifico in materia a don Gianfranco Calabrese, docente di Ecclesiologia e Vicario Episcopale per l’Annuncio del Vangelo e la Missionarietà dell’Arcidiocesi di Genova, che tra breve avremo il piacere d’ascoltare ed al quale siamo grati per la sua competenza, generosità e le brillanti capacità comunicative.

Nell’ottica che ho appena delineato, credo sia un grande dono il poter contare, per usare un termine sportivo, su una squadra affiatata che s’impegna sempre in modo assiduo, qualificato e generoso in tutti i ruoli: dai Giudici (sacerdoti e laici) ai Difensori del Vincolo (un sacerdote da pochissimo nominato e tre laici), alle Notare (tutte laiche), al Cancelliere ed economo. Essa cerca di essere espressione visibile di quella che definirei la fatica gioiosa di vivere l’unità di cuore e d’intenti che Cristo richiede ai suoi discepoli (cfr. Gv 17, 20 – 23: *Ut unum sint*).

In particolare la mia stima e riconoscenza vanno ai due miei più prossimi collaboratori, coi quali condivido le maggiori responsabilità ossia i Vicari Giudiziali Aggiunti, mons. Mario Ostigoni, della diocesi di Chiavari ed il can. Tiziano Gubetta di quella di Albenga – Imperia.

Ringrazio di cuore mons. Ettore Signorile, presidente dell’Associazione Canonistica Italiana e Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese, che è per noi l’Appello ordinario e ed il suo Vicario Giudiziale Aggiunto, don Fabrizio Poloni, che ci onorano anche oggi con la loro presenza ed una consolidata e fraterna amicizia.

Ringrazio e saluto con affetto anche il Vicario Giudiziale del Tribunale Diocesano di Ventimiglia – Sanremo, don Emanuele Longo e quello aggiunto del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Lombardo, Mons. Gabriele Bernardelli, dei quali siamo invece noi la sede normale di seconda istanza.

Un saluto affettuoso e un forte ringraziamento va anche ad altri strettissimi collaboratori del Tribunale la cui opera è preziosissima: ai Patroni Stabili, a tutti i componenti del Collegio degli Avvocati facenti parte dell'Albo del nostro Tribunale, tutti titolati, ossia avvocati Rotali, e ai Periti in materia psichiatrica, neurologica e psicologica che svolgono un lavoro fondamentale e importante nelle cause che richiedono il loro intervento professionale e che oggi sono la maggior parte fondamentalmente a motivo del contesto sociale familiare nel quale viviamo, che spesso crea ostacoli così forti alla maturazione delle persone da impedire loro di accostarsi validamente alla celebrazione nuziale.

Ringrazio i Ch. mi Avvocati del foro civile che oggi partecipano a questa inaugurazione: mi auguro che la loro presenza, ormai abituale, sia occasione per conoscere sempre meglio il nostro Tribunale Ecclesiastico e continuare in una fruttuosa collaborazione, la quale mette sempre al centro il bene delle persone, che rappresenta il nostro comune obiettivo.

In particolare sono riconoscente al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova che ha concesso, per la partecipazione a questo evento, l'accreditamento come formazione permanente professionale.

Mi piace pure ricordare come presso il Palazzo di Giustizia di Genova sia stata recentemente allestita una utilissima mostra dedicata alla figura del Beato Martire Rosario Livatino, magistrato ucciso dalla mafia per la sua aderenza alla fede cattolica espressa nella dedizione eroica ai valori della pace e della giustizia, come ci ricorda l'orazione prevista per la sua memoria liturgica, fissata al 29 ottobre. Anche per noi giudici operanti in ambito ecclesiastico egli rappresenta un sicuro modello ed un intercessore prezioso.

Come affermò S.S. Francesco nel mirabile primo discorso tenuto in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario rotale il 24 gennaio 2014: "al giudice è richiesta una maturità umana che si esprime nella serenità di giudizio e nel distacco da vedute personali. Fa parte anche della maturità umana la capacità di calarsi nella mentalità e nelle legittime aspirazioni della comunità in cui si svolge il servizio. Così egli si farà interprete di quell'*animus communitatis* che caratterizza la porzione di Popolo di Dio destinataria del suo operato e potrà praticare una giustizia non legalistica e astratta, ma adatta alle esigenze della realtà concreta. Di conseguenza, non si accontenterà di una conoscenza superficiale della realtà delle persone che attendono il suo giudizio, ma avvertirà la necessità di entrare in profondità nella situazione delle parti in causa, studiando a fondo gli atti e tutti gli elementi utili per il giudizio (...) con imperturbabile e imparziale equidistanza (...) imitando il Buon Pastore che si prende cura della pecorella ferita (...) Mentre svolgete il lavoro giudiziario, non dimenticate che siete pastori! Dietro ogni pratica, ogni posizione, ogni causa, ci sono persone che attendono giustizia". A questo riguardo mi sembra opportuno rimarcare un dato pastorale importante ossia che

nell'arco di un anno solare noi entriamo in contatto, nell'ambito delle istruttorie delle cause, con circa quattrocento persone tra parti e testimoni, con le quali si ha occasione d'interloquire in modo assai profondo, talvolta rievocando quasi tutta la loro esistenza. Ciò deve offrire l'occasione non per rinfocolare antichi risentimenti od illudersi di cancellare definitivamente quanto accaduto ma semplicemente cercare di riconciliarsi con il proprio passato nella consapevolezza che questa è la prima modalità per iniziare a costruire un futuro migliore. Voglio pertanto sottolineare che il ministero al quale siamo anzitutto chiamati nella Chiesa è quello dell'accoglienza, che inizia da una nostra personale apertura all'azione dello Spirito Santo in una vita comunitaria intessuta costantemente dalla preghiera e dal dialogo, come ancora ci esorta a fare il Papa nell'ultimo discorso tenuto la settimana scorsa sempre alla Rota, ribadendo coraggiosamente che "raggiungere la certezza morale sulla nullità, superando nel caso concreto la presunzione di validità, implica portare a termine un discernimento a cui tutto il processo, specialmente l'istruttoria, è ordinato. Tale discernimento costituisce una grande responsabilità che la Chiesa vi affida, perché influisce fortemente sulla vita delle persone e delle famiglie. Bisogna affrontare questo compito con coraggio e lucidità ma, prima di tutto, è decisivo contare sulla luce e la forza dello Spirito Santo. (...) *senza preghiera non si può fare il giudice*". Per noi tutto questo si esprime concretamente nella quotidianità attraverso un breve ma intenso momento d'incontro in occasione dell'Angelus di mezzogiorno. Inoltre ci ritroviamo anche in tre celebrazioni eucaristiche annuali: due, durante i tempi liturgici forti dell'Avvento e della Quaresima, a Genova, nella significativa Cappella dell'Apostolato Liturgico sita nella sede di Villa Serra ed una a rotazione annuale in una delle altre diocesi liguri alle quali facciamo riferimento, dove ci si offre la possibilità di condividere insieme un'intera giornata di fraternità ed ascolto vicendevole. Soprattutto siamo felici di partecipare in modo convinto e fiducioso al processo sinodale in atto, inserendoci negli incontri regolarmente previsti con tutta la Curia, nei quali ci sembra di poter portare anche la nostra significativa esperienza specialmente all'interno dell'ormai consolidato metodo della conversazione spirituale, che trova talvolta riscontro singolarmente pratico anche nella nostra attività giudiziaria. Infatti, come significativamente rammenta sempre il Santo Padre: "il discernimento sulla nullità viene sorretto e garantito dal suo essere sinodale. Quando il tribunale è collegiale, come avviene di regola, oppure quando c'è un unico giudice ma egli si consulta con chi di dovere, il discernimento si compie in un clima di dialogo o discussione, in cui sono fondamentali la franchezza e l'ascolto mutuo, per una ricerca comune della verità". Mi sembra molto interessante sottolineare come, grazie specialmente alle illuminate e profetiche intuizioni del mio indimenticabile predecessore, Mons. Paolo Rigon, nella nostra sede giudiziaria esista una fruttuosa e consolidata compenetrazione di chierici,

compreso un giudice istruttore Diacono e laici, tra i quali spicca il contributo specifico fornito, a livello anche di sensibilità ed attenzione, da una maggioranza consolidata di donne, collocate trasversalmente in tutti i ruoli. Una di esse svolge da tempo, nell'ambito della pastorale familiare, anche il delicato servizio di accoglienza per i fedeli separati previsto dal n. 244 dell'Esortazione Apostolica *Amoris Laetitia*, il quale ha avuto sempre riscontri molto positivi da parte di quanti hanno avuto occasione di rivolgersi ad esso, consolidando un percorso di discernimento verso una rinnovata vita sacramentale. Infine va sempre ricordato che grazie al contributo economico offerto da tutti coloro, credenti o meno, che destinano l'8 per mille nella loro denuncia dei redditi alla Chiesa Cattolica Italiana ed alla generosa disponibilità delle chiese liguri, unite ad un'attenta gestione delle limitate risorse è possibile richiedere per ogni causa il contributo di soli 525 Euro per le necessarie spese processuali, in realtà più che quadruple od anche agire in totale gratuità, esaminando la posizione dei singoli caso per caso con lo scopo unico di favorire l'accesso al Tribunale di chiunque ne abbia necessità per proprie problematiche morali e spirituali.

CAUSE DI PRIMA ISTANZA

Nel 2023 sono entrate 75 nuove cause di nullità matrimoniale ossia nove in meno rispetto alle 84 del 2022. Questo calo rappresenta una tendenza lenta ma ormai costante negli anni che, a mio avviso, ha la sua principale motivazione anzitutto sia nel calo demografico sia nella diminuzione della diffusione della sensibilità religiosa un po' dovunque e che deve stimolarci non al proselitismo ma a percorrere nuove e originali strade d'annuncio della fede, come la Chiesa oggi sta cercando di fare. Di esse 29 provengono dall'Arcidiocesi di Genova, 23 dalla Diocesi della Spezia – Sarzana – Brugnato, 10 da quella di Albenga – Imperia, 9 da quella di Chiavari, 3 da quella di Savona – Noli ed una da Tortona. Inoltre sono stati conclusi 84 procedimenti e ne rimangono pendenti 107 ossia 9 in meno rispetto all'anno precedente.

Si realizza quindi la sempre auspicabile celerità del processo declaratorio di nullità, che, il più delle volte, si esaurisce regolarmente in un anno o talvolta anche in meno se la causa non presenta particolari difficoltà o non esige un lavoro peritale. Sono state anche concluse quattro cause nella forma rituale ufficialmente breve, che ha come giudice monocratico lo stesso Vescovo della Diocesi con l'assistenza di due assessori, grazie all'attenzione sollecitata dei Pastori ai quali sono state affidate. Tale dato rappresenta un importante progresso e certamente, quando è possibile adottare questo genere di procedura, i tempi sono drasticamente abbattuti, riducendosi in tutto a meno di tre mesi. Resta ferma peraltro l'applicazione corretta del vigente canone 1683 del CIC, che

limita questa possibilità quando concorrano contemporaneamente due situazioni: “1° la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi col consenso dell’altro; 2° ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità”. Le due succitate condizioni purtroppo non sono facili da realizzarsi insieme, sebbene spesso sussistano magari isolatamente l’una dall’altra. Inoltre, come ho già ricordato, attualmente la maggior parte delle cause riguardano i problemi di carattere psichico, neurologico, o di grave immaturità cioè motivi e capi di nullità che richiedono quasi sempre l’intervento qualificato di un perito per cui è impossibile stabilire, fin dall’inizio la forte evidenza delle motivazioni addotte.

Circa l’esito delle cause concluse, va detto che in un caso abbiamo avuto una esplicita pronuncia non favorevole mentre in un altro si è giunti all’archiviazione su richiesta della stessa parte attrice a seguito degli scarsi riscontri emersi in istruttoria. Questo

va ancora a manifestare, come indicato dal recentissimo e già citato Magistero Pontificio, che “l’oggettività del discernimento giudiziale richiede poi di essere liberi da ogni pregiudizio, sia a favore sia contro la dichiarazione di nullità. Ciò implica di liberarsi sia dal rigorismo di chi pretenderebbe una certezza assoluta sia da un atteggiamento ispirato alla falsa convinzione che la risposta migliore sia sempre la nullità, quello che San Giovanni Paolo II chiamò il «rischio di una malintesa compassione [...], solo apparentemente pastorale». In realtà – proseguiva il Papa – «le vie che si discostano dalla giustizia e dalla verità finiscono col contribuire ad allontanare le persone da Dio, ottenendo il risultato opposto a quello che in buona fede si cercava». Il discernimento del giudice richiede due grandi virtù: la prudenza e la giustizia, che devono essere informate dalla carità. C’è un’intima connessione tra prudenza e giustizia, poiché l’esercizio della *prudentia iuris* mira alla conoscenza di ciò che è giusto nel caso concreto. Una prudenza dunque che non riguarda una decisione discrezionale, bensì un atto dichiarativo sull’esistenza o meno del bene del matrimonio; pertanto, una prudenza giuridica che, per essere veramente pastorale, dev’essere giusta. Il discernimento giusto implica un atto di carità pastorale, anche quando la sentenza fosse negativa”.

Se la grande maggioranza delle nostre sentenze è stata peraltro affermativa ciò non è dovuto ad alcun lassismo ma, al contrario, soprattutto alla grande onestà e competenza degli avvocati del nostro foro, i quali esercitano un’utilissima indagine preliminare che, come appare evidente, è di grande utilità al giudice nella ricerca della verità. Di esse 54 hanno riguardato proprio il difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali e l’incapacità di assumere gli oneri coniugali per

ragioni di natura psichica, una il timore grave mentre 29 sono state concernenti l'esclusione della prole e/o dell'indissolubilità, avendo alle spalle situazioni che manifestano l'accentuata secolarizzazione odierna.

CAUSE TRATTATE A GENOVA IN APPELLO

ossia provenienti dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo di Milano e da quello diocesano di Ventimiglia - Sanremo.

Non essendovi ormai più l'obbligo della doppia sentenza conforme è chiaro che dai Tribunali di prima istanza siano pervenute a noi, in appello, solo le cause negative o affermative con appello della parte convenuta o del Difensore del Vincolo.

Alla fine del 2022 avevamo in corso 18 cause di appello. Nel 2023 ne sono entrate 10 e ne abbiamo deciso altrettante, tutte provenienti dalla Lombardia. In un caso, anche qui, la sentenza negativa è stata confermata mentre negli altri è stata riformata o sono stati riconosciuti nuovi capi di nullità introdotti successivamente, mettendo in risalto l'importanza dell'indipendenza e della libertà del secondo grado di giudizio, come attualmente garantito.

Cedo ora la parola a don Gianfranco per il suo preannunciato intervento, al quale seguirà quello dell'Avvocato della Santa Sede, Emilio Artiglieri, quale presidente del Collegio degli Avvocati del Foro Ecclesiastico Ligure, che assai degnamente rappresenta attraverso la sua pluridecennale esperienza, maturata in gran parte inizialmente proprio in questo contesto

Il Tribunale Ecclesiastico come strumento di evangelizzazione (*Don Gianfranco Calabrese, Vicario episcopale per l'annuncio del Vangelo e la missionarietà dell'Arcidiocesi di Genova*)

Premessa

È una questione veramente interessante approfondire il tema che mi è stato affidato nel contesto socio-culturale contemporaneo e all'interno delle sfide che la Chiesa oggi è chiamata ad affrontare. Per tentare di indicare alcune piste di riflessione terrò presente le prospettive proposte dal Concilio Vaticano II, il magistero post-conciliare e, in definitiva, le stesse sollecitazioni di papa Francesco a cominciare dalla EG. Questo percorso ha lo scopo di riscoprire l'identità evangelica della Chiesa e la sua missione evangelizzatrice nei riguardi di tutti gli uomini, al fine di rispondere, con

coraggio e parresia¹, alle loro domande, alle fragilità e alle debolezze, che caratterizzano la vicenda umana e cristiana. Gli stessi cambiamenti strutturali possibili e il rinnovamento istituzionale non possono e non devono prescindere dalla rivelazione di Dio, dal dono della salvezza integrale in Cristo Gesù e dalla chiamata universale alla salvezza e alla comunione con Dio e con i fratelli nel dono dello Spirito santo.

Il criterio che illumina l'agire della Chiesa, ogni suo atto di giudizio, ogni funzione pastorale è il kerigma evangelico, l'annuncio del mistero pasquale della passione, morte, risurrezione, ascensione e pentecoste, la rivelazione della misericordia e della giustificazione – vera giustizia di Dio (cfr. Rm. 3-5). L'origine e la ragion d'essere della Chiesa nella sua missione è la rivelazione del mistero di Dio e la chiamata dell'umanità alla comunione divina. Dio Padre ha inviato suo Figlio nel mondo per sconfiggere il peccato e la morte e per ristabilire nel Signore e nel dono pentecostale dello Spirito santo l'alleanza con l'intera umanità. La Pasqua del Signore e la Pentecoste sono il fondamento non solo della Chiesa nella sua origine, ma anche i riferimenti paradigmatici irrinunciabili per coglierne l'identità nel mistero, l'originalità e la missione. È la comunità del Risorto, dei figli di Dio. Chiesa è in Cristo sacramento universale di salvezza per tutti gli uomini. La stessa normativa del nuovo Codice di diritto canonico del 25 gennaio del 1983 si collega non solo al Concilio Vaticano II ma trova i propri principi di ispirazione, costitutivi e riformati nella stessa rivelazione cristiana: «Giovanni Paolo II indica, dunque, nella Parola di Dio l'unica, vera legge fondamentale di cui ogni altra norma canonica deve essere specificazione e derivazione, preoccupandosi anche di recuperare in una visione unitaria tutti i molteplici dati della storia e della tradizione della Chiesa»². In un articolo che ricorda il 40° anniversario del Codice di diritto canonico e che riporta la relazione di Carlo Fantappiè al convegno che si è svolto a Bologna il 7.11. 2023 in occasione di quest'anniversario, l'autore titola in modo opportuno il suo intervento: «*Una Chiesa che interpreta. Il triangolo tra sacra Scrittura, principi conciliari e codificazione del 1983*»³. Questa premessa non induce ad una visione fondamentalista del diritto nella Chiesa né ad una concezione “clericale” del suo esercizio pastorale, in particolare della funzione del Tribunale Ecclesiastico (TE), ma permette e fonda un'interpretazione teologica e giuridica, coerente ed evangelica, capace di modulare in senso profetico gli stessi strumenti pastorali, giuridici, istituzionali che esistono nella Chiesa. Non sono fini a stessi e non devono essere compresi semplicemente in senso tecnico-

¹ La parresia [dal greco *παρρησία*, composto di *pan*, 'tutto', e *rhema*, 'ciò che viene detto'] è la libertà di parola, ma anche la franchezza nell'esprimersi

² G. FELICIANI, *Il nuovo Codice tra fedeltà e novità*, in E. Cappellini (a cura di), *La normativa del Nuovo codice*, Queriniana, Brescia 1983, p. 23

³ Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Una Chiesa che interpreta. Il triangolo tra sacra Scrittura, principi conciliari e codificazione del 1983*, in *Il Regno-Attualità* 22/2023, pp. 682-688

amministrativo o giuridico-funzionale, ma essere ricondotti al loro radicamento fondativo, alla loro finalità propria: antropologica, teologica, pastorale, soteriologica ed ecclesiale. Questa prospettiva rende il TE uno strumento singolare, che include certamente la dimensione funzionale e strumentale, ma non in senso esclusivo. Esso può essere compreso all'interno della prospettiva rivelata, storico-salvifica, e, dunque, pastorale e missionaria come spazio di annuncio di salvezza, di conversione, come occasione di riscoperta della vocazione dell'uomo alla piena libertà e felicità nella comunione con Dio e con i fratelli.

D'altra parte, non si deve dimenticare che nessun strumento è autonomo rispetto a chi lo usa, sia che sia un singolo che una comunità. Esso manifesta il soggetto che se ne serve, e viene usato secondo la maturità, la capacità e i valori di riferimenti che caratterizzano lo stesso soggetto. Sono le persone che fanno le strutture e, a loro volta e per riflesso, le stesse strutture possono contribuire a formare il soggetto/i soggetti, che in esse interagiscono. Tuttavia resta sempre il primato della soggettualità, della coscienza dei singoli e l'intenzione di chi serve le strutture o se ne serve. Questo principio interessa anche le strutture civili. Esse non sono neutre, autonome, come non si auto-pongono non si auto-riformano. Questa premessa permette di giustificare e motivare la necessità di una formazione permanente del personale, degli operatori e delle operatrici, che esercitano il proprio servizio nella comunità ecclesiale. Nella programmazione pastorale, funzionale ed amministrativa non si deve prescindere dall'investire nel fattore umano. Occorre valorizzare la crescita umano-spirituale, la formazione teologico-pastorale e la responsabilità missionaria dei soggetti che operano nel TE. In questa formazione permanente sono essenziali i riferimenti alla Rivelazione cristiana, al magistero conciliare, post-conciliare e magisteriale della Chiesa attuale nel contesto contemporaneo. È la libertà dell'uomo da ogni idolatria e schiavitù il senso della comunione con Dio e con i fratelli. È la pienezza della gioia e la fraternità universale il fine di ogni istituzione che opera per ristabilire, per attuare ed estendere la giustizia e la pace. È la realizzazione del Regno di Dio nella verità e nell'amore il fine della missione della Chiesa e lo scopo di ogni struttura e istituzione pastorale.

Non bisogna mai dimenticare l'insegnamento e il comportamento messianico di Gesù, che è possibile ritrovare in tutti i testi evangelici e che è mirabilmente riassunto in Mc. 2, 23-28: *«Avvenne che di sabato Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli, mentre camminavano, si misero a cogliere le spighe. I farisei gli dicevano: "Guarda! Perché fanno in giorno di sabato quello che non è lecito?". Ed egli rispose loro: "Non avete mai letto quello che fece Davide quando si trovò nel bisogno e lui e i suoi compagni ebbero fame? Sotto il sommo sacerdote Abiatàr, entrò nella casa di Dio e mangiò i pani dell'offerta, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche ai suoi compagni!". E diceva loro: "Il sabato*

è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato! 28Perciò il Figlio dell'uomo è signore anche del sabato"».

1. Il quadro di riferimento del Tribunale Ecclesiastico come strumento di evangelizzazione

Per giustificare e fondare la questione che mi è stata affidata non posso che richiamare quattro punti essenziali, che rimandano alla dimensione teologica del diritto canonico e dentro i quali è possibile disegnare e far emergere la tensione pastorale, missionaria ed evangelizzatrice del TE. Prendo come immagine di riferimento l'affresco opera di Luca Cambiaso (circa 1574/1575), che è presente in questa sala e che raffigura l'atto liturgico, deliberativo e legiferante del Sinodo provinciale ligure che si è svolto sotto la guida dell'arcivescovo Cipriano Pallavicino, grande pastore innovatore non solo della Diocesi di Genova ma anche della Cattedrale. Come notizia storica ed ecclesiastica mi sembra interessante far notare come dopo questo Sinodo provinciale del 1574 non si è svolto alcun altro Sinodo provinciale se non nel 1950 guidato dal Cardinale Giuseppe Siri. In quest'affresco i vescovi che presiedono in cattedra, con anello, mitra e pastorale e sono rappresentati mentre deliberano, riconoscono e corroborano i Decreti sinodali. È il Sinodo provinciale, i cui atti saranno pubblicati, dopo quelli decretati in latino, in modo anch'esso innovativo per l'epoca, in italiano nel 1575. Il Sinodo è uno strumento – come stiamo sperimentando – pastorale e magisteriale, che si esprime con un regolamento, che ha un riconoscimento giuridico nel Diritto canonico e che come il TE si caratterizza per la sua natura pastorale, per le sue finalità di servizio al rinnovamento e all'implementazione della missione evangelizzatrice e le cui decisioni magisteriali possono essere codificate in Atti legislativi, che hanno rilevanza magisteriale, ecclesiale, pastorale, canonica e giuridica.

Quest'affresco ha una cornice che lo circonda, lo inquadra e lo determina. Anche lo strumento del TE per svolgere la propria funzione non può prescindere da una cornice. Per presentare le quattro dimensioni teologico-giuridiche dell'azione pastorale del TE che ne rendono possibile la missione evangelizzatrice richiamo la costituzione dogmatica LG del concilio Vaticano II del 21 novembre 1964 che presenta il mistero della Chiesa. In particolare mi lascio guidare dal capitolo primo della LG: "Il mistero della Chiesa".

1.1 La dimensione teandrica della Chiesa, realtà umano-divina (LG8): il discepolato cristiano

La Chiesa è chiamata ad evangelizzare sempre e in ogni occasione. Per cui la questione non è se la Chiesa deve evangelizzare, ma che cosa vuol dire e quale è il fine dell'evangelizzazione. La rivelazione, soprattutto gli scritti del NT ci ricordano che Gesù Cristo è venuto perché ogni uomo e tutti gli uomini abbiamo la vita e l'abbiamo in abbondanza. È il bene integrale,

armonico e pieno della persona umana, che in quanto creata e redenta, è chiamata a partecipare, in virtù del dono dello Spirito santo, della fede e del battesimo, alla stessa comunione trinitaria, alla vita divina, che si manifesta in una vita nuova nella storia, nella comunione fraterna e universale e nella partecipazione alla vita della Chiesa. Lo stesso diritto canonico nel *Can. 204* ricorda un principio fondamentale e tradizionale che rimanda all'appartenenza alla Chiesa, alla sua realtà misterica e alla funzione profetica, sacerdotale e regale di ogni fedele cristiano (discepolato cristiano): «§1. I fedeli sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel modo loro proprio della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione propria di ciascuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo. §2. Questa Chiesa, costituita e ordinata nel mondo come società, sussiste nella Chiesa cattolica, governata dal successore di Pietro e dai Vescovi in comunione con lui».

Al tempo stesso il concilio presenta il mistero della Chiesa e lo collega in modo analogico al mistero di Cristo: «Cristo, unico mediatore, ha costituito sulla terra e incessantemente sostiene la sua Chiesa santa, comunità di fede, di speranza e di carità, quale organismo visibile, attraverso il quale diffonde per tutti la verità e la grazia. Ma la società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, l'assemblea visibile e la comunità spirituale, la Chiesa terrestre e la Chiesa arricchita di beni celesti, non si devono considerare come due cose diverse; esse formano piuttosto una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, umano e divino. Per una analogia che non è senza valore, quindi, è paragonata al mistero del Verbo incarnato. Infatti, come la natura assunta serve al Verbo divino da vivo organo di salvezza, a lui indissolubilmente unito, così in modo non dissimile l'organismo sociale della Chiesa serve allo Spirito di Cristo che la vivifica, per la crescita del corpo (cfr. Ef 4,16)»⁴. Per questo ogni azione che viene svolta dai fedeli cristiani, in ogni ambiente e in ogni modo, ha sempre una caratterizzazione che risponde alla tensione segno/realtà, ha una valenza testimoniale simbolica, che nella logica dell'incarnazione e della Pasqua, dona il messaggio/realtà della salvezza nella fragilità umana, spazio-temporale: la chiesa mistero, segno/strumento/sacramento di salvezza. Per questo ogni incontro, colloquio, azione, decisione, strumento e istituzione non può prescindere dalla dimensione “carnale”, ma essa, per essere coerente con la realtà rivelata, deve essere “formata”, “per-formata” e “conformata” dalla realtà/dono divino. Al tempo stesso, la presenza del divino si manifesta negli atti pastorali e nella testimonianza, che mediano e trasmettono il dono e

⁴ CONCILIO VATICANO II, *Costituzione dogmatica su la Chiesa*. Lumen gentium (21.11.1964) n.8: EV1/304

permettono la possibilità di realizzare la vocazione alla santità nello Spirito santo. Dovremmo essere sempre coscienti di questa tensione simbolica, che è anche la ragione di ogni tentativo di riforma e di rinnovamento personale, strutturale e istituzionale. In quest'ottica si comprende "la Chiesa che è in Cristo sacramento universale di salvezza" (LG 1: EV1/284)⁵.

È interessante in questa prospettiva, testimoniale ed ecclesiale, il testo della 1 Cor. 6, 1-7: «*Quando uno di voi è in lite con un altro, osa forse appellarsi al giudizio degli ingiusti anziché dei santi? Non sapete che i santi giudicheranno il mondo? E se siete voi a giudicare il mondo, siete forse indegni di giudizi di minore importanza? Non sapete che giudicheremo gli angeli? Quanto più le cose di questa vita! Se dunque siete in lite per cose di questo mondo, voi prendete a giudici gente che non ha autorità nella Chiesa? Lo dico per vostra vergogna! Sicché non vi sarebbe nessuna persona saggia tra voi, che possa fare da arbitro tra fratello e fratello? Anzi, un fratello viene chiamato in giudizio dal fratello, e per di più davanti a non credenti! È già per voi una sconfitta avere liti tra voi! Perché non subire piuttosto ingiustizie? Perché non lasciarvi piuttosto privare di ciò che vi appartiene?».*

1.2 La centralità kerigmatica-trinitaria dell'azione evangelizzatrice della Chiesa: il dono della salvezza come comunione con Dio nel Signore e nello Spirito Santo (LG 2-4)

Frutti della Pasqua del Signore sono il dono misericordioso e gratuito di Dio della partecipazione alla stessa vita divina, la salvezza in Cristo Gesù nel dono per-formante e vivificante dello Spirito santo, la conversione e la possibilità di vivere la riconciliazione e la redenzione. Per cui ogni evento e ogni gesto della Chiesa, ogni azione e funzione dei fedeli nella Chiesa e nel mondo, di conseguenza ogni istituzione e struttura pastorale ecclesiale non possono che mediare, conservare, offrire e indicare l'*Evangelii gaudium* della salvezza, la redenzione in Cristo Gesù nostro Signore. È sempre la salvezza del credente che deve essere compresa non solo come comunione con Dio, ma anche come riconciliazione e ri-inserimento nella comunità dei fratelli. Infatti, il peccato non solo è diabolico, perché rompe la comunione filiale con Dio ma anche quella fraterna, universale e cosmica. Ogni processo giuridico, ogni decisione e ogni deliberazione deve avere come criterio di discernimento personale e comunitario l'annuncio kerigmatico della salvezza, che ristabilisce la comunione con Dio, abilita a vivere la

⁵ «Cristo è la luce delle genti: questo santo Concilio, adunato nello Spirito Santo, desidera dunque ardentemente, annunciando il Vangelo ad ogni creatura (cfr. Mc 16,15), illuminare tutti gli uomini con la luce del Cristo che risplende sul volto della Chiesa. E siccome la Chiesa è, in Cristo, in qualche modo il sacramento, ossia il segno e lo strumento dell'intima unione con Dio e dell'unità di tutto il genere umano, continuando il tema dei precedenti Concili, intende con maggiore chiarezza illustrare ai suoi fedeli e al mondo intero la propria natura e la propria missione universale. Le presenti condizioni del mondo rendono più urgente questo dovere della Chiesa, affinché tutti gli uomini, oggi più strettamente congiunti dai vari vincoli sociali, tecnici e culturali, possano anche conseguire la piena unità in Cristo»: LG n.1: EV1/284

comunione con i fratelli e le sorelle con i quali si condivide la stessa vocazione, gli stessi beni della salvezza: è l'annuncio evangelico del regno di Dio e della vita nuova. Questa prospettiva è possibile ritrovarla negli scritti neotestamentari, nell'epistolario paolino, ma soprattutto nei testi che descrivono la vita delle prime comunità cristiane, in particolare nella descrizione delle prime esperienze e decisioni apostoliche a cominciare dalla stessa comunità di Gerusalemme, guidata dagli apostoli.

Paradigmatico è l'episodio narrato negli Atti degli apostoli a riguardo di Anania e di Saffira: *«Un uomo di nome Anania, con sua moglie Saffira, vendette un terreno e, tenuta per sé, d'accordo con la moglie, una parte del ricavato, consegnò l'altra parte deponendola ai piedi degli apostoli. Ma Pietro disse: "Anania, perché Satana ti ha riempito il cuore, cosicché hai mentito allo Spirito Santo e hai trattenuto una parte del ricavato del campo? 4Prima di venderlo, non era forse tua proprietà e l'importo della vendita non era forse a tua disposizione? Perché hai pensato in cuor tuo a quest'azione? Non hai mentito agli uomini, ma a Dio". All'udire queste parole, Anania cadde a terra e spirò. Un grande timore si diffuse in tutti quelli che ascoltavano. Si alzarono allora i giovani, lo avvolsero, lo portarono fuori e lo seppellirono. Avvenne poi che, circa tre ore più tardi, entrò sua moglie, ignara dell'accaduto (...) Ella all'istante cadde ai piedi di Pietro e spirò. Quando i giovani entrarono, la trovarono morta, la portarono fuori e la seppellirono accanto a suo marito. Un grande timore si diffuse in tutta la Chiesa e in tutti quelli che venivano a sapere queste cose» (At 5, 1-11).*

Ogni azione evangelizzatrice, ogni evento di salvezza e ogni decisione, libera e responsabile, sacramentale e giuridica, ha sempre una rilevanza salvifica, personale e comunitaria. La salvezza e la santità cristiana, alla quale ogni uomo è chiamato da Dio nella Pasqua del Signore e nel dono dello Spirito, si concretizza nella vocazione a vivere e a partecipare alla stessa comunione divina. Questo si realizza "per dono e in modo divino" (grazia e vocazione), in pienezza e nell'armonia di tutte le dimensioni costitutive della persona umana: il corpo, l'intelletto, la volontà, le relazioni interpersonali e la stessa creazione sono rinnovate dal dono dello Spirito santo. È questa la salvezza che si esprime e si manifesta nella vita spirituale (psico-corporale) e nella vita nello Spirito: «Il Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la vostra persona, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo» (1 Ts. 5,23)

Il TE con il suo percorso di discernimento e con le sue decisioni contribuisce non semplicemente a porre atti giuridici, ma anche a rendere possibile un reale e concreto percorso personale salvifico, ristabilendo, quando è possibile, la stessa comunione ecclesiale. Occorre essere sensibili e coscienti che chi opera nel TE non solo aiuta a riscoprire la vocazione personale alla santità, ma anche, sia nell'analisi sia nel giudizio, la possibilità di ristabilire la dimensione comunitaria e relazionale della

persona nella Chiesa. Senza questa prospettiva si rischia di avvalorare una concezione borghese, individualistica e profana dell'esistenza umana, della fede e della vita cristiana. Essa caratterizza già in molte occasioni le nostre comunità cristiane e la stessa società civile. Il recupero non riguarda solo la verità degli atti, ma anche la verità di sé nella gioia di potere essere ri-inseriti nel tessuto sociale ed ecclesiale. La scomunica come atto ecclesiale in origine ha avuto questa fondamentale ragione educativa e spirituale. La tristezza di aver perso la comunione con Dio e con i fratelli e le sorelle, con la stessa comunità eucaristica e fraterna doveva stimolare il cammino di conversione e il desiderio di riconciliazione: «*Vi ho scritto nella lettera di non mescolarvi con chi vive nell'immoralità. Non mi riferivo però agli immorali di questo mondo o agli avari, ai ladri o agli idolatri: altrimenti dovrete uscire dal mondo! Vi ho scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello ed è immorale o avaro o idolatra o maldicente o ubriacone o ladro: con questi tali non dovete neanche mangiare insieme. Spetta forse a me giudicare quelli di fuori? Non sono quelli di dentro che voi giudicate? Quelli di fuori li giudicherà Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi!*» (1 Cor. 5, 9-13). La condanna, la scomunica e l'allontanamento, fin dall'inizio della vita della Chiesa, non sono mai state considerate definitive, ma sempre in ordine al ravvedimento, alla conversione, al ritorno e al ristabilimento della comunione e della pace.

Per questo il TE nella sua funzione pastorale, sia nella fase istruttoria, sia deliberativa e giudicante sia nella decisione finale, non si deve occupare solo del discernimento e della valutazione del soggetto o dei soggetti, che sono attori nel percorso giudiziario, ma anche della dimensione comunitaria, sociale ed ecclesiale e delle possibili e praticabili cammini di ri-inserimento. La valutazione deve prevedere da parte del TE anche un'attenzione alla dimensione comunitaria, suggerendo e accompagnando, se è possibile, un eventuale percorso personale di recupero relazionale adeguato, opportuno, ecclesiale ed evangelico. È la Chiesa, soggetto e agente dell'azione pastorale. La salvezza ha sempre una dimensione personale e comunitaria. Anche per questa ragione l'azione pastorale nei riguardi dei singoli del TE ha sempre una rilevanza ecclesiale, evangelizzatrice e missionaria.

1.3 La tensione storico-escatologica della Chiesa, popolo pellegrinante verso il Regno di Dio: la fragilità e il rischio dell'errore del giudizio umano (LG5)

La vita della Chiesa e la stessa missione pastorale ed evangelizzatrice della comunità cristiana non possono essere comprese e interpretate secondo una logica semplicemente cronologica e spazio-temporale, ma nella prospettiva della realizzazione del Regno di Dio e dell'attesa della venuta del Signore: «La Chiesa perciò, fornita dei doni del suo fondatore e osservando fedelmente i suoi precetti di carità, umiltà e abnegazione, riceve la missione di annunciare e instaurare in tutte le genti il Regno di Cristo e di Dio, e di

questo regno costituisce in terra il germe e l'inizio. Intanto, mentre va lentamente crescendo, anela al regno perfetto e con tutte le sue forze spera e brama di unirsi col suo re nella gloria»⁶.

Per questo la Chiesa, realtà complessa, visibile e spirituale, che partecipa del dono della vita divina ed è abitata dal Signore nel suo Spirito, conserva la propria umana fragilità ed anche nel suo cammino nella storia sperimenta il rischio del rifiuto, dell'errore e del peccato⁷ (cfr. LG 14). Questa possibilità non impedisce il giudizio, ma richiede alcune attenzioni e un percorso verificabile, un discernimento condiviso nello Spirito, diversi gradi di valutazione e di giudizio, una formazione permanente degli operatori pastorali, un'attenzione e un accompagnamento nei riguardi degli attori che sono agenti nel TE. Infatti, se si lascia al singolo la valutazione del percorso giudiziario aumenta il rischio di un giudizio e di un discernimento condizionato da una molteplicità di fattori, impliciti ed espliciti. Già nell'antica alleanza questo rischio veniva denunciato: «In quel tempo diedi quest'ordine ai vostri giudici: "Ascoltate le cause dei vostri fratelli e decidete con giustizia fra un uomo e suo fratello o lo straniero che sta presso di lui. Nei vostri giudizi non avrete riguardi personali, darete ascolto al piccolo come al grande; non temerete alcun uomo, poiché il giudizio appartiene a Dio; le cause troppo difficili per voi le presenterete a me e io le ascolterò"» (Dt.1,16-17). Quest'attenzione deve essere tenuta presente anche quando il giudizio, in alcuni casi, viene attribuito all'Ordinario diocesano. La questione non è necessariamente collegata alla cattiva fede ma al carattere contingente, alla fragilità umana, alla dimensione spazio-temporale e storica della stessa realtà ecclesiale. Saper riconoscere un possibile errore non è un limite ma un'opportunità, che richiede l'elaborazione di un insieme di criteri di verifica e di modifica, di valutazioni progressive, che in una società complessa, articolata e spesso condizionata dal rischio della velocità non può che essere salutare. Senza queste attenzioni aumenta il rischio di trasformare uno spazio di giustizia nella verità e nella misericordia in un luogo di ingiustizia e di prevaricazione. Questo non può compromettere la missione evangelizzatrice della Chiesa.

Un ultimo aspetto, che la tensione storico-escatologica della Chiesa mette in evidenza, è la necessità di una riforma permanente non solo spirituale ma strutturale ed istituzionale. Non è giustificabile anche nell'esercizio della funzione giuridica e canonica della Chiesa, in generale e attraverso il TE, una concezione statica della tradizione e una ripetizione non solo dottrinale,

⁶ LG 5: EV1/290

⁷ LG 14: EV1/323: «Non si salva, però, anche se incorporato alla Chiesa, colui che, non perseverando nella carità, rimane sì in seno alla Chiesa col «corpo», ma non col «cuore». Si ricordino bene tutti i figli della Chiesa che la loro privilegiata condizione non va ascritta ai loro meriti, ma ad una speciale grazia di Cristo; per cui, se non vi corrispondono col pensiero, con le parole e con le opere, non solo non si salveranno, ma anzi saranno più severamente giudicati»

pastorale e spirituale, ma anche giuridica, che interseca e interpella un eventuale sviluppo anche strutturale e gli stessi processi istituzionali di elaborazione del giudizio e della valutazione e decisione canonica: «Il concilio Vaticano II ha presentato la conversione ecclesiale come l'apertura a una permanente riforma di sé per fedeltà a Gesù Cristo. Lo stesso papa Francesco nella EG ha previsto questa attenzione in ordine alla missione evangelizzatrice della Chiesa:

«Ogni rinnovamento della Chiesa consiste essenzialmente in un'accresciuta fedeltà alla sua vocazione [...] La Chiesa peregrinante verso la meta è chiamata da Cristo a questa continua riforma, di cui essa, in quanto istituzione umana e terrena, ha sempre bisogno». Ci sono strutture ecclesiali che possono arrivare a condizionare un dinamismo evangelizzatore; ugualmente, le buone strutture servono quando c'è una vita che le anima, le sostiene e le giudica. Senza vita nuova e autentico spirito evangelico, senza "fedeltà della Chiesa alla propria vocazione", qualsiasi nuova struttura si corrompe in poco tempo»⁸. I Decreti, che in varie occasioni sono stati pubblicati dall'attuale pontefice, pur se in alcune occasioni possono creare una inevitabile tensione, sono un tentativo di stimolare l'azione del TE ad aggiornarsi in ambito giuridico e in senso pastorale nelle sue strutture e nei suoi percorsi istituzionali e canonici, al fine di rendere più efficace l'azione missionaria e evangelizzatrice della Chiesa nel mondo contemporaneo.

2. I colori e le linee che compongono il quadro e l'affresco di riferimento del Tribunale Ecclesiastico come strumento di evangelizzazione

Ora è possibile evidenziare alcuni colori e alcune linee che nella visione ecclesiological post-conciliare e nel magistero di papa Francesco sono importanti per un'eventuale azione e rimodulazione del ruolo pastorale del TE nella Chiesa in uscita. Il contesto permette di indicare in questa riflessione solo alcuni aspetti, che sono a loro volta consequenziali rispetto alla precedente riflessione fondativa e che, eventualmente, rimandano ad altre discipline e ambiti di competenza (diritto canonico, psicologia, teologia morale, teologia pastorale, sociologia, economia, diritto civile ...). In questo senso la presente descrizione può e deve essere approfondita, anche in prospettiva di una valorizzazione motivazionale dell'esistente o ad una riforma possibile, capace di rendere il TE sempre più e sempre meglio uno strumento di evangelizzazione.

Non si può e non si deve sottovalutare il fatto che il TE e, in generale, l'azione giudiziaria della Chiesa nelle sue istituzioni, è il luogo e lo spazio dove le situazioni più difficili e problematiche vengono affrontate e dove si sperimentano le parole di Gesù che non è venuto per i giusti ma per i

⁸ EG 26: EV29/2132

peccatori, per annunciare e offrire l'amore, la misericordia, il percorso e la possibilità del perdono, della conversione e della "giustificazione", non secondo la legge ma secondo la grazia, come dono del Padre nello Spirito. Il TE non amministra semplicemente una giustizia profana, ma rende sacra e amministra la giustizia di Dio, che si è rivelata nella Pasqua del Signore e il TE come ogni istituzione e ministero nella Chiesa non possiede il potere ma è chiamato ad amministrare il potere della Croce, che è giustizia e misericordia.

2.1 Dimensioni fondamentali nell'istruttoria giudiziaria: l'ascolto empatico e il dialogo fraterno

Nella raccolta degli elementi e delle notizie che sono alla base della fase istruttoria del TE occorre tener presente la natura pastorale che caratterizza tale istituzione canonica. Esso si colloca all'interno della missione evangelizzatrice della Chiesa. Per questo la principale dimensione che non si può assolutamente dimenticare e alla quale i vari attori del processo canonico devono essere formati è l'*ascolto empatico*. Quest'atteggiamento preliminare e che deve essere conservato, alimentato e verificato è collegato non solo alla finalità salvifica e redentiva della missione della Chiesa, ma anche ad altri fini che derivano dalla natura peculiare di ogni struttura e di ogni procedimento canonico: la difesa dei deboli, il ristabilimento della verità teologica e della misericordia e la lotta contro ogni forma di ingiustizia attuata o subita. La ragione del primato dell'ascolto, attento e attivo, è giustificato dal fatto che tale ascolto empatico crea e permette un clima che non deve essere né inquisitorio né legato a pregiudizi né a visioni dottrinali ideologiche. Ogni processo canonico è un incontro tra persone e, per il cristiano, con la stessa persona vivente del Signore risorto nello Spirito. Questo non sminuisce il valore e l'istanza giuridica del TE, ma, per molti aspetti, facilita e, in senso ultima istanza, connota la normativa canonica ecclesiastica come sistema giuridico stimolante, in senso profetico, nei riguardi di ogni altro sistema giuridico. Come si può cogliere dalla stessa storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa. I sistemi civili hanno condizionato le istituzioni ecclesiastiche, ma è avvenuto anche il contrario⁹.

In particolare l'ascolto empatico permette l'accertamento della verità giuridica. Là dove tale clima empatico non viene sollecitato il rischio è che i soggetti, che vengono sia consultati sia che interagiscono con il TE, non riescano a narrare con libertà e parresia ciò che è fondamentale per poter operare un vero discernimento, personale e comunitario, per raggiungere

⁹ Cfr. C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Il Mulino, Bologna 2011; A. MARTINI, *Il Diritto nella realtà umana*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa. I. Il diritto nella realtà e nella vita della Chiesa. Il libro I del Codice: le norme generali* a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Pontificia Università Lateranense, Roma 1988, pp. 1-68; A. LONGHITANO, *Il Diritto nella realtà ecclesiale*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa. I. Il diritto nella realtà e nella vita della Chiesa, op.cit.*, pp. 69-133; A. GIACOBBI, *Il diritto nella storia della Chiesa. Sintesi di storia delle fonti*, in *Il diritto nel mistero della Chiesa. I. Il diritto nella realtà e nella vita della Chiesa, op.cit.*, pp. 135-216

così una decisione, che rispetti e si avvicini il più possibile alla verità dei fatti e delle intenzioni. L'ascolto empatico, il discernimento personale e comunitario, conducono e facilitano un giudizio che si lascia modellare dalla verità e dalla misericordia. La formazione degli operatori pastorali che agiscono nel TE non solo deve essere tener presente un'educazione all'ascolto empatico, ma anche, secondo scadenze predeterminate e con l'aiuto di specialisti, deve aiutare gli stessi operatori a verificare se questa capacità di ascolto empatico è custodita ed esercitata. Infatti, il tempo e l'insieme degli incontri, spesso complessi e difficili, possono indurre gli operatori ad assumere, coscientemente o inconsapevolmente, un insieme di azioni, che non solo non contribuiscono ad ascoltare in modo empatico, ma spesso diventano schematiche e ripetitive, soprattutto nella stessa fase delicata dell'istruttoria. Non si può dimenticare che non è "il caso" che si deve verificare e cogliere, ma la verità che interessa "la persona". È la persona che si deve incontrare, il fine del processo canonico e il centro del TE. Solo in questo modo il TE è strumento di evangelizzazione.

Un'altra dimensione essenziale, alla quale gli operatori pastorali del TE devono essere formati e che occorre verificare nel tempo, è la capacità di realizzare un *dialogo fraterno* tra i soggetti che operano nel TE e anche con coloro che sono chiamati per essere interrogati o consultati dal Tribunale stesso. Il dialogo non confonde i ruoli né condiziona l'accertamento della verità, ma nel rispetto dei criteri che lo rendono possibile, di fatto permette un approfondimento nella conoscenza degli eventi e degli attori coinvolti, facilita un clima comunicativo e rivela un contesto che non può che mettere in luce l'originalità e la singolarità della Chiesa. Essa è comunità fraterna, dove ogni ruolo, funzione e servizio non può che essere esercitato in modo autorevole non autoritario, a servizio della persona umana e nel rispetto della finalità salvifica e redentrice dell'annuncio cristiano. Per raggiungere questo scopo non sono da evitare atteggiamenti inquisitori e giudicanti, che possono far percepire un senso di superiorità da parte di chi interroga, di indifferenza rispetto alle motivazioni che hanno causato una situazione o di chi ha subito un'ingiustizia.

Un dialogo fraterno non condiziona l'oggettività del percorso di accertamento della verità giuridica, ma, soprattutto nella prima fase, permette di raccogliere quegli elementi necessari per un giudizio "giusto" al fine di conservare la tensione evangelizzatrice della comunità cristiana e dello stesso TE. La Chiesa è "la via" che conduce al Padre nel dono dello Spirito santo, conformandoci al Figlio di Dio e inserendoci nella comunità dei fratelli in virtù della fede e dell'iniziazione cristiana. Questo percorso induce la stessa persona a riconoscere, nella verità dell'Amore di Dio, la verità di sé nello Spirito che abita la propria storia. Occorre, cioè, aiutare le persone, che s'incontrano nel percorso di consultazione, attraverso il dialogo fraterno, a passare da un atteggiamento difensivo, "giustificarsi", ad un atteggiamento redentivo, che conduce nasce dall' "essere

giustificati”. In questo sussiste la vera gioia, che si apre alla “giustificazione” nella fede e che risiede nella Verità che è Dio, Amore e Pace, e che conduce ed indice opere di fede. Questo è possibile se si supera la presunzione di avere la verità, in quanti tutti siamo cercatori dell’unica Verità e suoi ministri ed amministratori, e se si comprende che solo insieme, aiutandoci vicendevolmente, è possibile fare chiarezza in noi stessi. L’aiuto degli altri e il dia-logos fraterno può e aiuta a far emergere e risplendere la Verità dell’Amore: il dialogo nella carità¹⁰. I racconti evangelici che narrano i numerosi incontri di Gesù sono un tesoro prezioso per definire, in modo originale e profetico, le caratteristiche del dialogo fraterno.

D’altronde esso non è semplicemente fondato su ragioni psico-pedagogiche, emozionali o strategiche, ma su una verità di fede, evangelica e rivelata: «Noi tutti dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo» (2 Cor 5,10). Tutti saremo giudicati, come ci ricorda il testo del Vangelo secondo Matteo 25, 31ss., a partire dalle nostre opere come riconoscimento nell’amore del prossimo della presenza nella “carne e nel sacramento del Signore vivente. In questo senso ogni azione pastorale e ogni giudizio non solo deve rispondere alla coscienza personale, formata ed educata, ma anche alla legge evangelica dell’Amore e del dono dello Spirito Santo. Questo non significa che non si deve giudicare, anzi la Chiesa chiamata a gestire le dispute tra i fratelli (cfr. 1 Cor. 6,1-6) soprattutto al suo interno per non cadere nello scandalo, e per difendere i deboli, ma quest’azione delicata non deve cadere in giudizi superficiali e soprattutto deve essere esercitata secondo la logica evangelica. Per questo la fase dell’istruttoria attraverso l’ascolto empatico e il dialogo fraterno permette di non sentirsi estranei al dolore e alle fatiche dei fratelli e delle sorelle che s’incontrano sul nostro cammino, ma a vivere e testimoniare l’amore cristiano del prossimo nel “farsi prossimo”, per annunciare il dono evangelico della salvezza in Cristo Signore per lo Spirito santo. La possibilità di esercitare nell’ambito del TE questa azione ministeriale, in modo professionale e, al tempo stesso, nella professione di fede di un’istituzionale ecclesiale che non è separabile dalla vocazione universale e singolare della chiesa occorre rispettare alcune dimensioni essenziali, che sono caratterizzanti sia l’elaborazione sia la comunicazione del giudizio del TE.

2.2 Dimensioni essenziali nell’elaborazione del giudizio del TE: il discernimento personale e comunitario e il giudizio misericordioso

Il Tribunale Ecclesiastico si definisce, come ogni Tribunale, a partire da alcuni elementi che nel tempo la stessa giurisprudenza civile ha indicato, codificato e definito. Tuttavia, esso ha un’identità singolare e una finalità

¹⁰ Cfr. C.H. DODD, *Evangelo e legge. Rapporto tra fede ed etica nel Cristianesimo primitivo*, Paideia, Brescia 1968; C. FANTAPPIÈ, *Storia del diritto canonico e delle istituzioni della Chiesa*, Il Mulino Bologna 2011

peculiare, che non può essere dimenticata e che nella storia ha permesso di contribuire a far crescere la stessa giurisprudenza civile. In questa logica alcuni brani neotestamentari presenti sia in Matteo (Cfr. Mt. 7,1-6; Mt.18) sia in Luca (cfr. 6,37) aiutano ad elaborare e a determinare alcune dimensioni essenziali che aiutano a comprendere il modo e il percorso più opportuno per giungere a determinare il giudizio del TE.

Anzitutto, occorre porre molta attenzione *all'itinerario di discernimento*. Esso permette di giungere, con retta coscienza e piena conoscenza, a formulare un giudizio nei riguardi di un “evento”, di un “comportamento”, di una decisione o di un’affermazione, positiva o negativa, rispetto ad una questione alla quale il TE è chiamato a decidere. Questo giudizio, pur senza identificarsi totalmente e in modo assoluto con una persona o una comunità, deve essere determinato e comunicato sempre nel rispetto delle persone interessate e attive nel percorso giudiziario. Questo processo di discernimento ha come soggetto principale la persona nella sua singolarità, che non può essere né “reso un oggetto” anonimo di una causa giuridica, anche quanto tale azione può coinvolgere, e in alcune occasioni coinvolge altri soggetti. Il giudizio è il frutto di *una sinergia tra il discernimento personale e quello comunitario*. Questa sinergia è il presupposto per un giudizio, che non deve essere superficiale, arbitrario, censorio né condizionato da pregiudizi e preconcetti¹¹. In questa prospettiva il TE può e deve formulare decisioni che non solo contribuiscono a realizzare la missione della Chiesa, ma anche l’aiutano a preservare l’integrità della fede e della dottrina, difendere i deboli e coloro che potrebbero essere scandalizzati da alcune affermazioni o da alcune azioni e, in alcune occasioni, persino allontanarsi dalla stessa comunione ecclesiale o dalla fede in Dio.

Il discernimento personale richiede un percorso psico-spirituale particolare e che risponde ad una molteplicità di dimensioni e di attenzioni. Tuttavia, in questo contesto l’atteggiamento che è fondamentale rimanda alla *virtù dell’umiltà*, come riconoscimento nella verità della propria umanità. Essa comporta la presa di coscienza della propria natura creaturale, che ogni uomo condivide con gli altri e che indice ad un necessario e costante confronto, ad un ascolto degli altri per evitare il rischio di isolarsi in una presuntuosa auto-sufficienza, che può sfociare in un delirio di onnipotenza, che allontanando la persona da un reale ascolto, da un’attenta e condivisa osservazione, da una valuta e un giudizio che chiede di essere confrontato ed eventualmente verificato e, se necessario, modificato, può falsare lo stesso discernimento personale. Un secondo criterio che può prevenire un errato discernimento personale interessa la retribuzione economica e i vantaggi professionali, che interessano colui che è chiamato ad elaborare il

¹¹ Cfr. G. COSTA, *Il discernimento*, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2018; P. SCHIAVONE, *Il discernimento. Teoria e prassi*, Paoline, Milano 2009; H.J.M. NOUWEN, *Il discernimento. Leggere i segni della vita quotidiana*, Queriniana, Brescia 2016

discernimento valutativo e il giudizio finale. Sia la dimensione economica sia la posizione gerarchica, pur se all'interno di una professionalità riconosciuta e retribuita, deve conservare in qualche modo, *un senso di gratuità* non solo economica ma anche di servizio. Ambedue questi aspetti possono e devono essere limitati e determinati, circa i tempi, i ruoli e i passaggi professionali dall'autorità competente, in modo trasparente e concordato.

L'importanza di un'integrazione del discernimento personale con quello comunitario è necessaria per la natura umana e creaturale della persona, per la necessità di un continuo confronto e per una vantaggiosa condivisione. Per raggiungere questo spirito di collaborazione e per guidare il discernimento comunitario è richiesto il servizio prezioso e insostituibile del responsabile del TE, del referente del vescovo, *suo vicario giudiziario*. A lui compete non solo la gestione e il coordinamento del lavoro del TE, ma anche la capacità di far lavorare insieme, di far collaborare, in un clima fraterno e familiare, tutti coloro, che con ruoli e compiti diversi, formano la famiglia del TE. Le relazioni positive e il saper lavorare insieme e in gruppo non sono aspetti immediati e spontanei, ma richiedono un generoso impegno, una discreta e autorevole presenza e una capacità di mediazione e di spirito di servizio, sapiente, gratuito e disinteressato.

*2.3 Aspetti peculiari nella comunicazione del giudizio del TE:
l'attenzione al bene integrale della persona umana, alla sua
sacralità, e al inserimento ecclesiale*

Il fine di ogni azione pastorale e missionario della Chiesa, anche quando riguarda la comunicazione di una pena o di una condanna o l'esclusione dalla comunione ecclesiale o un'assoluzione o un inserimento del credente nella vita ecclesiale, è sempre *la salvezza della persona*, del credente, e la ricerca *della sua piena e originaria vocazione*. L'uomo nella rivelazione è stato creato "ad immagine e somiglianza di Dio". Nella Pasqua del Signore redento e santificato nel dono Spirito Santo. Egli per la fede e in ragione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana è reso partecipe per grazia della stessa vita divina: figlio di Dio nel Figlio di Dio. Anche quando il peccato, in ragione della libera responsabilità del soggetto, allontana l'uomo da Dio e spezza in senso diabolico la comunione fraterna, tuttavia in ragione della fedeltà della chiamata divina e del seme della vita divina resta per la fede nell'uomo peccatore e lo spinge costantemente alla conversione e alla ricerca della comunione con Dio e con i fratelli. Per questo, Dio chiamando gli uomini alla partecipazione alla vita divina e nel dono universale dello Spirito santo ha instaurato il Regno di Dio nella storia e ogni uomo e ogni donna sono tempio del Dio vivente: dimora di Dio nella storia.

La *sacralità e la vocazione universale alla salvezza* sono dimensioni co-presenti e che devono modulare ogni comunicazione tra i credenti e la stessa azione pastorale del TE, soprattutto quando si deve procedere a comunicare i risultati del processo canonico e giudiziario. Non deve essere

ridotta ad un “atto burocratico e meramente amministrativo”. Il rispetto della persona umana e della sua identità e vocazione, filiale e divina richiedono la discrezione e l’esercizio della carità pastorale. Inoltre, non si deve dimenticare che ogni pena e decisione canonica deve preservare e contemplare la propria finalità medicinale, redentiva e riabilitativa. Ogni sentenza, ogni giudizio e ogni provvedimento canonico deve preservare e stabilire, sempre e comunque, percorsi di riconciliazione e di inclusione. Occorre elaborare programmi e strategie opportune ed idonee, che hanno come criteri essenziali la gradualità, l’accompagnamento, la riscoperta dei doni e dei carismi personali. Per questo bisogna distinguere tra la persona e la pena, tra la penitenza e la riabilitazione interiore ed esteriore.

In definitiva, vorrei concludere richiamando l’esortazione paolina ai Colossesi. Essa può contribuire non solo a indicare la finalità pastorale del TE ma anche a tutelarne la singolarità e l’originalità come istituzione ecclesiastica e come strumento di evangelizzazione:

«Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto. ¹⁵E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E rendete grazie!» (Col. 3,14-15).

Don Gianfranco Calabrese

Vicario episcopale per l’annuncio del Vangelo e la missionarietà

Saluto del Presidente del Collegio degli Avvocati del Foro Ecclesiastico Ligure (Avvocato Emilio Artiglieri)

Eccellenze, Monsignor Presidente, Illustri Autorità,

desidero porgere, a nome del Collegio degli Avvocati del Foro Ecclesiastico Ligure, il più deferente e cordiale saluto, soffermandomi su una riflessione che, pur riguardando una problematica particolare, ed apparentemente esterna all’ambito puramente canonistico, porta a più ampie – così credo – considerazioni sul rapporto tra Foro civile e Foro canonico, ma anche a più sentite consapevolezze circa lo sviluppo della nostra scienza e dell’attività propria dei Tribunali Ecclesiastici.

Punto di partenza è il riferimento ad una certa oscillante giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana in tema di delibazione, ossia di riconoscimento dell’efficacia civile, delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, come previsto dall’art. 8, comma 2, dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana, stipulato proprio quarant’anni fa.

Ci sia consentito ricostruire un breve *excursus*.

Nel 1988 la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (con decisioni nn. 4700 – 4703, di identico tenore), stabiliva la possibilità che potessero essere

civilmente riconosciute sentenze di nullità matrimoniale, che presentassero anche una convivenza dei coniugi superiore all'anno, pur contrastando con il principio stabilito dall'art. 123, comma 2, del codice civile, relativo alla simulazione del consenso.

Con sentenza del 20 gennaio 2011 (n. 1343), veniva invece attribuita rilevanza alla “*prolungata convivenza coniugale*”, con riferimento alla possibilità o meno di ottenere il riconoscimento della sentenza di nullità matrimoniale canonica nell'ordinamento italiano, senza però specificare quale fosse il termine temporale di convivenza che dovesse essere rispettato. Tale orientamento veniva, a sua volta, smentito da una sentenza del 4 giugno 2012 della Prima Sezione (n. 8926), per la quale la convivenza fra i coniugi successiva alla celebrazione del matrimonio non è ostantiva, sotto il profilo dell'ordine pubblico interno, alla delibazione della sentenza ecclesiastica.

Con la remissione della questione alle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione, in Sessione Plenaria, pronunciava le decisioni del 17 luglio 2014 (n. 16379 e n. 16380), le quali sembravano aver offerto un indirizzo, per quanto in dottrina discusso e discutibile, ormai chiaro e consolidato, nel senso di valutare la durata della convivenza coniugale quale elemento preclusivo della delibazione qualora – mi sia perdonata l'estrema sintesi - si protragga per oltre tre anni e purché sia eccepita dalla parte interessata.

In breve, la Corte precisava che la convivenza coniugale, protrattasi per almeno tre anni dopo la celebrazione del matrimonio, diventa “*un limite generale*” di ordine pubblico, operando in presenza – occorre sottolineare - di qualsiasi motivo di nullità.

Nello stesso senso avrebbero disposto successive pronunce della Corte (come la n. 9925 del 19 aprile 2017 e la n. 11808 del 15 maggio 2018).

Ma ecco che ciò che sembrava ormai pacifico, è stato rimesso in discussione da più recenti Ordinanze (ossia la n. 17910 del 1° giugno 2022 e la n. 149 del 4 gennaio 2023), le quali hanno stabilito che il richiamato limite di ordine pubblico alla delibabilità “*non opera se il vizio genetico del matrimonio-atto è previsto dall'ordinamento italiano*”: così per quanto riguarda la fattispecie di nullità di matrimonio, di cui al can. 1095 nn. 2-3 del Codice di Diritto Canonico, ossia di incapacità consensuale, che troverebbe corrispondenza nell'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 del Codice Civile (incapacità di intendere e di volere).

Pertanto – questo è il principio formulato - “*la convivenza ultratriennale non è ostantiva alla dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica, che accerti la nullità del matrimonio per incapacità a contrarre matrimonio determinata da vizio psichico, poiché una tale nullità è prevista anche nell'ordinamento italiano e non è sanabile dalla protrazione della convivenza prima della scoperta del vizio*”.

Ci troviamo quindi di fronte ad affermazioni che, pur non disconoscendo del tutto i principi posti a base delle decisioni del 2014 e successive,

portano a conseguenze, nella pratica, molto diverse, anche in considerazione del fatto che la maggior parte delle cause di nullità matrimoniale oggi riguarda proprio le ipotesi di incapacità o immaturità, che non troverebbero quindi più ostacolo alla delibazione a motivo della prolungata convivenza.

La questione appare comunque tutt'altro che definita, posto che un'ulteriore linea giurisprudenziale sembra indicare quella che si potrebbe definire la *via media*, e che ritengo meritevole di attenzione, mettendo in risalto le differenze tra ordinamento canonico e ordinamento civile, o, se si preferisce, tra i vizi del consenso nell'uno e nell'altro ordinamento.

Ben sappiamo come, a monte delle sentenze canoniche di nullità per i motivi di cui al can. 1095 nn. 2-3 del Codice di Diritto Canonico (difetto di discrezione di giudizio e incapacità di assumere gli oneri del matrimonio) vi possano essere non solo vere e proprie malattie psichiche o gravi disturbi di personalità, ma anche forme di fragilità o immaturità affettiva, che, pur non raggiungendo la gravità clinica, incidono comunque, secondo la elaborazione canonistica, sulla capacità consensuale del soggetto in quella specifica area (affettivo-matrimoniale), soggetto che in altri ambiti di vita (sociale, professionale) si può presentare del tutto “normale” ed adeguato, o addirittura con risorse superiori alla media (ho ben presente casi di illustri uomini politici o dirigenti di importanti aziende, il cui matrimonio è stato dichiarato nullo proprio per immaturità psico-affettiva). Ora, questo più recente indirizzo della giurisprudenza di Cassazione sembra tener conto della differente nozione di “incapacità” nell'ordinamento civile e in quello canonico. Stabilisce infatti un'Ordinanza dell'11 ottobre 2023 (n. 28409): *“Non basta ad integrare la fattispecie dell'art. 120 c.c. una situazione descritta come di mera deficienza caratteriale o immaturità per non avere uno o entrambi i coniugi valutato la rilevanza dell'atto, il matrimonio canonico in sé, ‘indissolubile’ e, dunque, di portata davvero rilevante in quanto destinato per scelta originaria a durare ‘per tutta la vita’: l'incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non significa necessariamente deficit psichico, ai sensi delle ricordate disposizioni dell'ordinamento italiano”*.

In breve, la nozione di “incapacità”, quale è assunta nell'ordinamento canonico, appare diversa rispetto a quella riconosciuta nell'ordinamento civile.

I Giudici di legittimità concludono, quindi, rimandando la Corte di Appello ad un controllo più puntuale se effettivamente i vizi, come riscontrati dalla sentenza del Tribunale Ecclesiastico, si inquadrano in una delle cause di nullità del matrimonio riconosciute dall'ordinamento italiano, e in particolare in una vera e propria incapacità di intendere e volere, ovvero se ne distaccano, a motivo della propria specificità. Questa recentissima decisione della Corte di Cassazione (al di là di quella che sarà l'ulteriore oscillazione della giurisprudenza civile sulla questione) potrebbe aprire una

approfondita riflessione su diversi temi, dal richiamo di San Giovanni Paolo II nelle celebri Allocuzioni alla Rota Romana del 1987 e del 1988, laddove avvertiva che *“per il canonista deve rimanere chiaro il principio che solo la incapacità e non già la difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore, rende nullo il matrimonio”*, e che *“una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia”* (avendo sullo sfondo una certa omogeneità – ma non identificazione - tra incapacità in senso canonico e incapacità in senso civile), richiamo, nella sostanza, sempre attuale e da comporre con la maturazione di una maggiore consapevolezza della distinzione degli ordinamenti, e soprattutto della specificità dell’ordinamento canonico e dell’oggetto del matrimonio, secondo la lezione della migliore giurisprudenza rotale, che, evidenziando il rapporto, per meglio dire il delicato equilibrio, tra atto del matrimonio, o patto matrimoniale, e vita matrimoniale (pur considerata nel suo principio di *ius ad consortium totius vitae*) o, se si preferisce, tra soggetto e oggetto del consenso matrimoniale, ha consentito il passaggio da una generica nozione di *“amentia vel dementia”* alle autonome fattispecie codiciali, caratterizzate e *“relativizzate”* dal termine di riferimento, del difetto di discrezione di giudizio *circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente*, e della incapacità di assumere gli *obblighi essenziali del matrimonio*, elaborazione che rappresenta un indubbio, e se mi è consentito, raffinato, progresso nella scienza giuridica, ma soprattutto nel servizio alla persona, nell’approfondimento di una più piena ed articolata verità.

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO LIGURE

Quadro generale del numero di cause
alla fine dell'anno 2023

CAUSE DI PRIMA ISTANZA

Cause in corso alle fine dell'anno 2022	116
Cause entrate nell'anno 2023	75
Cause finite nell'anno 2023	83
Cause in corso alla fine del 2023	108

CAUSE DI SECONDA ISTANZA
OSSIA DI APPELLO DA MILANO E VENTIMIGLIA

Cause in corso alla fine dell'anno 2022	18
Cause entrate nell'anno 2023	10
Cause terminate nell'anno 2023	10
Cause in corso alla fine del 2023	18

CAUSE CONCLUSE
NELL'ANNO 2023

Genova	34
Albenga	10
Chiavari	13
La Spezia	14
Savona	3
Tortona	10
Totale	84

CAUSE INTRODOTTE
NELL'ANNO 2023

Genova	29
Albenga	10
Chiavari	9
La Spezia	23
Savona	3
Tortona	1
Totale	75

CAUSE DECISE NEL 2023
Distinte per diocesi di provenienza

<u>Diocesi</u>	<u>Affermative</u>	<u>Negative</u>	<u>Archivate</u>	<u>Breviori</u>	<u>Totale</u>
Genova	30		1	3	34
Albenga	9			1	10
Chiavari	12	1			13
La Spezia	14				14
Savona	3				3
Tortona	10				10
totali	78	1	1	4	84